



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8332 /Gen.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VI COMMISSIONE CONSILIARE
Prot. n. 448 del 4.10.06

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Diritto al gioco" (Reg.Gen.n.194)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata in data 11 Settembre 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

- VI Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **3 OTT. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

"Diritto al gioco"

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala

Ruolo Generale n.194

Antonio Scala



RELAZIONE

Attualmente le ludoteche sono soprattutto una realtà dei centri urbani medio-grandi del nord e del centro Italia.

Le realtà del Mezzogiorno sono numericamente poco rilevanti e talvolta poco evolute.

Da qui l'esigenza di porre maggiore attenzione alle aree del sud con particolare priorità alla nostra Regione.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha negli anni tutelato e garantito i diritti dell'infanzia.

L'articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale dell'ONU ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, esprime chiaramente le valenze fondamentali del diritto al gioco.

Esso riconosce, infatti, al fanciullo il diritto al riposo e, allo svago, a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età... *"demandando ai singoli Stati la promozione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza..."*

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo non solo di creare una disciplina ad hoc per le strutture aventi funzione di "ludoteche", ma anche di favorirne la nascita ed incentivarne lo sviluppo.

Oggi che la società ed in particolare gli insegnanti e i genitori hanno riconosciuto il valore educativo del gioco si comincia a comprendere che ad ogni bambino e ragazzo devono essere offerti, in modo adeguato, tempo e spazio per giocare, come esperienza necessaria per uno sviluppo armonico della personalità.

La funzione prioritaria delle ludoteche è quella di offrire un luogo protetto e stimolante per l'esperienza di aggregazione e di amicizia e la possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giocattoli e di giochi, difficilmente a disposizione di un singolo. Nella nostra realtà, inoltre, il funzionamento di queste strutture è anche legato al compito di intervento sociale nelle situazioni più a rischio.

La portata dell'intervento legislativo, dunque, non è limitata a disciplinare la creazione di luoghi (le ludoteche) dove vi sia un'attenzione particolare alla dimensione ludica da un punto di vista strutturale e spazio-temporale e a riscontrare le esigenze di famiglie che vivono in una complessa società moderna, dove il tempo di lavoro prevale sul tempo di non lavoro, la dimensione metropolitana predomina sulla dimensione comunitaria, il ruolo delle figure parentali più prossime al gruppo primario è sempre più eroso.

Finalità del presente disegno di legge deve essere anche quella di incentivare la formazione della figura del ludotecario e, soprattutto, della sua professionalità, in maniera tale da rendere sempre più le ludoteche dei luoghi dove si vada oltre la realizzazione del compito canonico di intrattenimento ludico fino ad arrivare a strutture in grado di agire sul tessuto sociale e su problematiche più ampie: quelle dei quartieri, della prevenzione, dell'assistenza psicopedagogica e di supporto alle famiglie con ruoli e funzioni che interagiscano con le pubbliche istituzioni.



Articolo 1

Finalità

1. La Regione, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, così come sancito dall'articolo 31 della 'Convenzione dei diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, promuove, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite da cooperative, associazioni, enti o aziende, soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 5.



Articolo 2

Caratteristiche delle ludoteche

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i tre ed i quindici anni, dove sono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.
2. Le attività di cui al comma 1, articolate per fasce di età, favoriscono lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l'animazione ludica. Il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il gemellaggio con le altre ludoteche e con le scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e l'informazione dei genitori.
3. La ludoteca è posta al piano terra, priva di barriere architettoniche, ed è provvista di:
 - a) servizi igienici adeguati alle diverse età;
 - b) un'area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;
 - c) uno spazio minimo all'interno di quattro metri quadrati per utente;
 - d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;
 - e) un'area per la permanenza dei genitori;
 - f) un'area separata per i servizi amministrativi.



Articolo 3

Ubicazione delle ludoteche

1. I comuni provvedono entro sessanta giorni alla pubblicazione della presente legge alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) nei comuni fino a tremila abitanti è consentita l'apertura di una ludoteca;
 - b) nei comuni superiori a tremila abitanti è consentita l'apertura di una ludoteca ogni tremila abitanti;
 - c) nei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, l'apertura delle ludoteche deve tenere conto della popolazione residente nelle singole circoscrizioni comunali.
2. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali e nelle strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.



Articolo 4

Inizio attività

1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 1 che intendono avviare una ludoteca presentano domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'articolo 5, comma 1, per il tramite del sindaco del comune. La domanda in carta semplice indica i dati del titolare, l'ubicazione della ludoteca, l'organigramma del personale gerente della stessa ludoteca. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali da adibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;
 - b) relazione psicopedagogica firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludico-educativo nel corso dell'anno;
 - c) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni ed eventuali incidenti;
 - d) attestato dell'ufficio prevenzione e igiene dell'azienda sanitaria locale o dell'ufficio sanitario del comune sull'idoneità dei locali;
 - e) atto notorio sostitutivo del responsabile della ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penali.
2. Il comune entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli. Se entro lo stesso termine il comune non si pronuncia la domanda si intende respinta.
3. Il comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o all'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il comune dispone la chiusura definitiva.
4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono presentare ogni anno al comune competente il programma annuale delle attività che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve contenere, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Albo delle ludoteche

1. L'albo delle ludoteche di cui all'articolo 1 è gestito da un'apposita commissione denominata Commissione di gestione delle ludoteche, nominata dal sindaco e composta da:
- a) un assessore ai servizi sociali o un suo delegato;
 - b) un rappresentante del servizio di igiene ambientale dell'azienda unità sanitaria locale o ufficiale sanitario;
 - c) un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale con la qualifica di ingegnere o architetto; in assenza di questi il sindaco può nominare un tecnico iscritto all'albo;
 - d) il coordinatore pedagogico del comune o in sua assenza un pedagogista designato dal sindaco tra i laureati in pedagogia.



Articolo 6

Personale

1. Tra il personale che opera nella ludoteca è presente almeno un operatore in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.
2. Per ogni ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di due ludotecari.
3. La regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attività presso ludoteche.
4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, assicurano al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi. E' possibile avvalersi di collaborazioni coordinate continuative che non superano il cinquanta per cento del personale impiegato.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Contributi

1. La regione concede contributi finanziari per la costruzione delle ludoteche da parte dei soggetti interessati di cui all'articolo 1.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Norma transitoria

- I. Le ludoteche pubbliche funzionanti e le ludoteche private in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6 nonché integrare la documentazione richiesta secondo le modalità previste dall'articolo 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che è dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Aut. Leg. 10/08